

**1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?**

L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di particolare importanza è in capo a entrambi i genitori (articoli 1901, 1902, 1911 e 1912, del Codice civile).

In caso di divorzio o separazione l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente a questioni di particolare importanza continua ad essere in capo a entrambi i genitori (articolo 1906., n. 1 del Codice civile), a meno che l'organo giurisdizionale competente, con decisioni motivate, non abbia stabilito che la medesima sia esercitata da uno dei genitori, e quando l'esercizio congiunto sia giudicato contrario agli interessi dei figli minori (articolo 1906°, n. 2 del Codice civile).

Le questioni di particolare importanza fanno riferimento a un concetto indeterminato e corrispondono a un insieme ristretto di aspetti della vita del minore o a questioni esistenziali gravi e rare che rientrano nel novero essenziale dei suoi diritti.

Il luogo in cui risiede il minore o il fatto di stabilire dove debba vivere il minore, vale a dire, la scelta della sua residenza, costituisce una decisione di particolare importanza che dev'essere presa dai due genitori o, in mancanza di accordo, viene adottata dall'organo giurisdizionale competente (articolo 1906°, n. 5 del Codice civile).

In tale contesto, un genitore può trasferire legittimamente il figlio minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore soltanto se esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo o quando la residenza del minore stabilita o modificata dal giudice, permette di cambiare lo Stato di residenza.

**2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?**

Il consenso è necessario nel caso in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è congiunto, conformemente al regime giuridico attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 1906, n.1, del codice civile.

**3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?**

Nel caso in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sia congiunto e uno dei genitori non dia il suo consenso al trasferimento del minore in un altro Stato, la decisione può essere presa soltanto dal giudice (articolo 1906, n. 5 del Codice civile).

**4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.**

La dottrina e la giurisprudenza non considerano una questione di particolare importanza le uscite per le vacanze o il tempo libero, cioè gli spostamenti che non comportano un cambiamento del luogo di residenza del minore, salvo che intervengano in un paese che si trova in una situazione di conflitto armato, in particolare poco sicuro o dove vi sono epidemie e in cui la sicurezza e la salute del minore possono essere messe in pericolo.

Pertanto, un trasferimento temporaneo per cure mediche dev'essere considerato come una questione d'importanza particolare, che comporta l'accordo dei due genitori, in funzione delle cure e della loro incidenza sui diritti essenziali del minore, nella misura in cui possono essere somministrate cure mediche pesanti (chemioterapia, cure sperimentali) o occorra un idoneo accompagnatore per il minore poiché quest'ultimo non conosce la lingua del personale medico e per la difficoltà o l'impossibilità per gli operatori medici e paramedici ottenere dal minore informazioni precise sui sintomi, rendendo necessaria la traduzione.

**Formulari**

Il servizio stranieri e frontiere( SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) ha elaborato dei formulari per l'uscita dei minori dal territorio che si possono scaricare dai seguenti link:

<https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73>

**Formulario (uscita del minore cittadino portoghese):**

<https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc>

**Formulario (uscita del minore straniero):**

<https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc>

Ultimo aggiornamento: 24/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.